

Legge regionale 18 dicembre 1992 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

Art. 11

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1.** Alle infrazioni degli obblighi della presente legge si applicano le disposizioni vigenti per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
- 2.** Ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 che non ottemperino agli obblighi previsti dagli stessi articoli e dall' articolo 6 è comminata la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
- 3.** Per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa sullo smaltimento dei rifiuti per analoghe infrazioni.
- 4.** L' accertamento delle violazioni e l' irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti competono alle Amministrazioni provinciali.